DISPOSIZIONI URGENTI PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 21 gennaio 2022, non più in vigore dal 19 febbraio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-consentire-l-esercizio-del-diritto-di-voto/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-18-febbraio-2022-n-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it